

## Edizione di sabato 15 Febbraio 2020

### IVA

#### **Corrispettivi telematici: i provvedimenti dell'Agenzia delle entrate**

di Luca Caramaschi

### ADEMPIMENTI

#### **I contratti di "appalto" interessati dalle nuove regole**

di Sandro Cerato

### REDDITO IMPRESA E IRAP

#### **La Legge di bilancio 2020 reintroduce la rivalutazione dei beni d'impresa**

di Angelo Ginex

### IMPOSTE INDIRETTE

#### **L'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia**

di Gennaro Napolitano

### DICHIARAZIONI

#### **Il coniuge a carico nel modello dichiarativo**

di Laura Mazzola

### HOSPITALITY

#### **La gestione dei corrispettivi non riscossi e la fattura all'agenzia di viaggi o al committente**

di Leonardo Pietrobon

## IVA

### **Corrispettivi telematici: i provvedimenti dell'Agenzia delle entrate**

di Luca Caramaschi

Master di specializzazione

## TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO

Scopri le sedi in programmazione >

Se, con riferimento al **nuovo obbligo di fatturazione elettronica**, l'**articolo 1 D.Lgs. 127/2015** stabilisce regole che risultano applicabili alla generalità dei contribuenti, più articolata appare la disciplina recata dal successivo **articolo 2**, riferita **all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi**.

D'altro canto, anche nella disciplina che ha **preceduto l'avvento della trasmissione telematica**, lo **scontrino fiscale e la ricevuta fiscale** sono stati caratterizzati da una legislazione decisamente più frammentata e complessa rispetto a quella riguardante il processo di fatturazione.

È con la **risposta all'istanza di interpello n. 20 del 5 febbraio scorso** che l'Agenzia delle entrate, intervenendo incidentalmente a proposito degli obblighi che interessano i distributori di carburante, ha fornito indicazioni di **carattere generale** che permettono di operare un efficace **riepilogo** delle fattispecie contemplate dal citato **articolo 2 D.Lgs. 127/2015**, ovvero **l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi**.

In particolare, nel citato **articolo 2** si evidenziano le seguenti fattispecie:

- al **comma 1** viene disciplinato **l'obbligo generalizzato** di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entrato **in vigore lo scorso 1° gennaio 2020**, con l'anticipazione della decorrenza al **1° luglio 2019** per coloro che nel 2018 hanno conseguito un volume d'affari (dato da ricercare nel quadro VE del modello di dichiarazione annuale Iva2019 anno 2018) di ammontare superiore a **400.000 euro**;
- al **comma 1-bis** viene disposto il particolare **obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica** dei dati dei corrispettivi che interessa coloro che pongono in essere **cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori**; obbligo che è già decorso dal **1° luglio 2018** con riferimento ai soli **distributori di carburante** cosiddetti **"ad elevata automazione"** e che, a partire dal **1° gennaio 2020**,

con ulteriori e successive partenze cadenzate in ragione del **numero di litri erogati nel corso dell'anno 2018** dall'impianto di distribuzione, interessa tutti gli altri distributori di carburante;

- al **comma 2**, infine, viene disposto l'obbligo per coloro effettuano **cessioni di beni e prestazioni di servizi per il tramite di "distributori automatici"** (la cui definizione e individuazione è tutt'altro che immediata e in relazione alla quale l'Agenzia delle entrate si è pronunciata in passato con la **risoluzione 116/E/2016**); obbligo generalmente decorso già dal **1° aprile 2017** ma che sconta importanti eccezioni con riferimento ai distributori automatici che **non sono dotati di specifica porta di comunicazione** che permette l'immediato inoltro telematico dei dati dei corrispettivi (per questi l'Agenzia delle entrate ha previsto una **procedura alternativa**, tuttora valida, che potrà protrarsi fino al **31 dicembre 2022**).

Numerose ipotesi, dunque, alle quali corrispondono differenti date di decorrenza dell'obbligo ma anche differenti **provvedimenti direttoriali di attuazione** delle citate disposizioni, che prevedono **particolari tempistiche e modalità di trasmissione** telematica dei dati dei corrispettivi all'Amministrazione finanziaria.

È inoltre necessario considerare anche le specifiche **ipotesi di esonero** disciplinate dal **D.M. 10.05.2019**, successivamente modificato dal **D.M. 20.12.2019**, nonché le importanti **semplificazioni** concesse nel cosiddetto **periodo transitorio**, valido fino al prossimo **30 giugno 2020** per quanti sono obbligati, a partire dal **1° gennaio 2020** alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, e già scaduto lo scorso 31 dicembre 2019 per quanti, avendo superato nel 2018 i **400 mila euro di volume d'affari**, risultano **già obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi** dallo scorso **1° luglio 2019** (va tuttavia segnalato che con la recentissima **risoluzione n.6/E del 10 febbraio 2020** l'Agenzia delle entrate di fatto permette di rimediare alle omesse trasmissioni di corrispettivi riferiti al secondo semestre 2019 entro il prossimo 30 aprile 2020).

Per cercare, quindi, di mettere un po' di ordine in tutti questi adempimenti, vediamo di **riepilogare** in forma di **rappresentazione schematica** i richiamati obblighi mettendo in evidenza, oltre alle rispettive decorrenze, i diversi **provvedimenti direttoriali** che l'Agenzia delle entrate ha **via via emanato al fine di dare attuazione alle richiamate disposizioni normative** contenute nei diversi commi dell'**articolo 2 D.Lgs. 127/2015**.

**Articolo 2 Soggetti obbligati**  
**D.Lgs.**  
**127/2015**  
Comma 1

**Provvedimenti attuativi**   **Decorrenza**

## ADEMPIMENTI

### ***I contratti di “appalto” interessati dalle nuove regole***

di Sandro Cerato

Seminario di specializzazione

### **LA GESTIONE DEL RAPPORTO BANCA-IMPRESA: STRUMENTI DI ANALISI E MODELLI COMUNICATIVI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

L'utilizzo occasionale di beni strumentali del committente non integra uno dei requisiti previsti dall'**articolo 4 D.L. 124/2019** in tema di adempimenti e controlli sui contratti di appalto, subappalto e affidamento.

È uno dei tanti chiarimenti contenuti nella **circolare 1/E** dello scorso 12 febbraio con cui l'Agenzia ha fornito i "primi" chiarimenti in merito alla disciplina contenuta nel citato **articolo 4 D.L. 124/2019** (che ha inserito il nuovo **articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997**).

In merito ai contratti interessati dalla predetta normativa, l'Agenzia precisa che **si deve aver riguardo non al nomen iuris attribuito dalle parti ai contratti stipulati**, ma all'effettivo ricorrere, nei contratti comunque denominati, del **prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente**, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Ciò determina, ad esempio, che **vi rientrano anche i contratti di cessione dei beni con posa in opera**, qualora ricorrono tutti i presupposti di applicabilità previsti dal **comma 1** dell'**articolo 17-bis**.

Per quanto riguarda il requisito del **prevalente utilizzo di manodopera**, l'Agenzia ritiene che si debba procedere ad un calcolo in cui inserire al **numeratore la retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato** (visto l'espresso richiamo contenuto nel **comma 1** dell'**articolo 17-bis agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973**), e al **denominatore** il prezzo complessivo dell'opera (o dell'opera e del servizio nel caso di contratti misti).

La circolare precisa che **la prevalenza si intende superata quando il rapporto tra numeratore e denominatore è superiore al 50%**.

In relazione al requisito che **l'attività sia svolta presso la sede del committente**, il documento di prassi sposa un'interpretazione ampia del termine, poiché ritiene che si debba aver riguardo

**a tutte le sedi destinate allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, agricola o professionale del committente.**

Vi rientrano, tra le altre, la **sede legale**, le **sedi operative**, gli **uffici di rappresentanza**, i **terreni** in cui il committente svolge l'**attività agricola**, i **cantieri**, le **piattaforme** e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente **destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa, agricola o professionale**.

Interessanti sono stati i chiarimenti forniti in merito alla necessità, quale condizione per l'applicazione della norma, che **l'appaltatore utilizzi i beni strumentali del committente per l'esecuzione del contratto**.

Non era infatti chiaro se dovesse trattarsi di un **uso esclusivo dei beni del committente**, ovvero se potesse bastare anche un **utilizzo occasionale** di un solo bene del committente al fine di integrare il requisito in questione.

Sul punto, l'Agenzia delle entrate precisa innanzitutto che **deve trattarsi di beni strumentali** (tipicamente impianti, macchinari e attrezzi) posseduti dal committente a vario titolo (proprietà, leasing, noleggio, ecc.). Viceversa, laddove i beni strumentali utilizzati siano riferibili al soggetto appaltatore, subappaltatore o affidatario il requisito in questione **non è integrato** con conseguente esclusione degli obblighi previsti dalla norma.

Infine, l'Agenzia precisa che *“l'occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l'utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame”*.

Tale precisazione assume rilievo in quanto dal **tenore letterale della norma**, come detto, non era chiaro se per poter escludere l'applicazione della norma fosse necessario che **nessun bene strumentale del committente fosse impiegato per l'esecuzione del contratto**.

Del pari, precisa infine l'Agenzia, **non si considera integrato il requisito** in questione laddove il **soggetto appaltatore, subappaltatore o affidatario impieghi anche beni strumentali** del committente quali beni non indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio.

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **La Legge di bilancio 2020 reintroduce la rivalutazione dei beni d'impresa**

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

### **TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

La **L. 160/2019** (c.d. **Legge di bilancio per il 2020**) ha riproposto, seppur con piccole variazioni, alcune delle precedenti disposizioni in materia di **rivalutazione dei beni d'impresa** e affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.

In via generale, è possibile affermare che, rispetto al passato, le principali novità sono rappresentate dalla riduzione dell'aliquota dell'**imposta sostitutiva**, pari al 12 per cento per i beni ammortizzabili e al 10 per cento per quelli non ammortizzabili.

Con riferimento all'**ambito soggettivo**, possono beneficiare dell'agevolazione le **società di capitali**, le **cooperative**, i **trust** e gli **altri enti pubblici e privati** che:

- esercitano **attività commerciali**;
- sono **residenti** nel territorio dello Stato;
- e **non** adottano gli **las** nella redazione del bilancio.

Possono formare **oggetto di rivalutazione i beni materiali e immateriali**, con **esclusione** dei c.d. **"beni merce"**, nonché le **partecipazioni** in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.

Sul punto, giova rammentare che la **circolare AdE 14/E/2017** ha stabilito che rientrano nel perimetro dei **beni rivalutabili** gli immobili, i beni mobili registrati, gli impianti, i macchinari, le attrezzature industriali e commerciali, nonché le immobilizzazioni immateriali, costituite da beni rappresentati da diritti giuridicamente tutelati (brevetti, licenze, marchi e simili).

Di contro, sono **esclusi** dalla rivalutazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.

Quanto alle **modalità di rivalutazione**, è opportuno rilevare che essa deve essere eseguita nel **bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018**, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020; inoltre, la rivalutazione deve riguardare beni della stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell'inventario e nella nota integrativa.

Dunque, la **nuova rivalutazione dei beni d'impresa** (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa) deve essere effettuata nel **bilancio 2019** per i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018.

Come, in parte, anticipato, il **maggior valore iscritto in bilancio** viene riconosciuto mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap. Più in dettaglio, si applicano le seguenti **imposte sostitutive**:

- al **saldo attivo** della rivalutazione, affrancabile anche parzialmente, si applica quella del **10%**;
- al **maggior valore** attribuito ai beni in sede di rivalutazione, si applica quella del **12%** per i **beni ammortizzabili** e quella del **10%** per i **beni non ammortizzabili**.

La disciplina in esame prevede altresì la possibilità di procedere alla **rateazione**, che varia in ragione dell'importo complessivo, così riassumibile:

- per **importi complessivi fino a 3 milioni di euro** sono previste un **massimo di 3 rate di pari importo**. Il termine per il versamento delle rate è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute, rispettivamente, per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e per i periodi d'imposta successivi;
- per **importi complessivi superiori a 3 milioni di euro** è previsto un **massimo di 6 rate di pari importo**. Il termine per il versamento della prima rata è quello previsto per il **versamento a saldo delle imposte sui redditi** dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Entro il medesimo termine, riferito ai periodi di imposta successivi, dovranno essere versate la terza e la quinta rata. La **seconda rata, la quarta e la sesta rata** dovranno invece essere versate entro il termine previsto per il pagamento della **seconda o unica rata di acconto** delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi rispetto a quello in cui la rivalutazione è eseguita.

Il **riconoscimento fiscale** dei maggiori valori si considera riconosciuto a **decorrere dal terzo esercizio successivo** a quello in cui la rivalutazione è eseguita (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, quindi, a decorrere dal 2022); per quanto riguarda, invece, le plusvalenze o minusvalenze, perché i nuovi valori esplichino efficacia **occorrerà attendere l'1.1.2023** (sempre facendo riferimento ai soggetti "solari").

Per i soli **beni immobili** il riconoscimento fiscale ha effetto dal **periodo d'imposta in corso alla**

**data dell'1.12.2021.**

Inoltre, in caso di **cessione** dei **beni** rivalutati prima del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al **costo** del **bene prima** della **rivalutazione**.

Da ultimo, si segnala che il **riconoscimento fiscale** di **maggiori valori iscritti a bilancio** *ex articolo 14 L. 342/2000*, è altresì applicato ai **soggetti las adopter**, anche con riferimento alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'**articolo 85, comma 3-bis, Tuir**, a prescindere dal fatto che dalle medesime partecipazioni derivi un'**influenza dominante o notevole nell'impresa partecipata**.

## IMPOSTE INDIRETTE

### **L'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia**

di Gennaro Napolitano

Master di specializzazione

## LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >



Secondo quanto previsto dal **Regolamento (UE) 2019/474** e dalla **Direttiva UE 2019/475**, dal **1° gennaio 2020** il comune di **Campione d'Italia** (exclave italiana in territorio svizzero) è entrato a far parte del **territorio doganale dell'Unione europea** (ex **Regolamento UE n. 952/2013** che istituisce il **codice doganale UE**) e dell'ambito di applicazione territoriale della **Direttiva 2008/118/CE** ai fini dell'accisa.

Tale decisione si fonda sulla circostanza che ormai sono **venute meno le motivazioni storiche** che giustificavano l'esclusione, quali l'isolamento e gli svantaggi economici.

**Campione d'Italia**, tuttavia, continua a essere **escluso** dall'applicazione dell'**imposta sul valore aggiunto**. Nell'exclave italiana, pertanto, **non si paga** né l'Iva italiana né quella svizzera, ma opera un **regime di imposizione indiretta locale** fondato sull'**imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCC)**, nell'ambito del quale trovano applicazione le stesse aliquote Iva previste dall'ordinamento tributario elvetico.

Con un **decreto** del Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro il prossimo mese di aprile, saranno definite le **modalità** e i **criteri di applicazione** e di **versamento** dell'**ILCC**.

Nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale, il Dipartimento delle Finanze ha fornito le prime **indicazioni operative** e interpretative in ordine all'applicazione del tributo.

Sotto il profilo della natura giuridica, l'**ILCC** è un'**imposta sul consumo finale**: essa, infatti, si applica solo in relazione ai **beni** e ai **servizi (acquistati o importati)** destinati al **consumo finale**, vale a dire impiegati per **esigenze personali o familiari** e non nell'ambito dello svolgimento di una attività economica.

L'imposta, inoltre, è dovuta anche sulle **importazioni** a Campione d'Italia di beni provenienti da altri Paesi, compresa l'Italia, in particolare effettuate da **consumatori finali**, mentre **non si**

**applica alle esportazioni.**

Allo scopo di **evitare duplicazioni d'imposta** (applicazione dell'Iva nel Paese di provenienza dei beni e applicazione dell'ILCC all'importazione a Campione d'Italia), sono previste **soglie di franchigia e regimi di tax free** (determinati in relazione a ogni singolo viaggiatore per gli acquisti a titolo personale). In tal modo, l'ILCC **non è dovuta** qualora sia già stata versata l'Iva europea o svizzera, mentre deve essere applicata in assenza di altra imposta sugli acquisti.

Come già anticipato, l'ILCC **non è dovuta** per le operazioni (acquisto di beni e prestazioni di servizi) che intervengono tra **operatori economici (operazioni B2B, business to business)**. Ne consegue che gli operatori economici:

- **addebitano** l'imposta solo nei confronti dei **consumatori finali**;
- **non addebitano** l'ILCC ad altri **operatori economici** che effettuano gli acquisti nell'esercizio di **impresa, arti o professioni**;
- **non devono** versare l'ILCC alle **importazioni** di beni a Campione d'Italia.

Tuttavia, l'**ILCC** trova applicazione in ordine alle forniture di beni e servizi effettuate nei confronti di operatori economici che svolgono determinate attività **oggettivamente escluse** dall'imposta. Tali soggetti, infatti, sono considerati **consumatori finali** e, pertanto, pagano l'ILCC ai propri **fornitori** e non addebitano l'ILCC ai propri **clienti**. Gli operatori economici che effettuano **attività escluse** da ILCC sono tenuti a darne specifica **comunicazione** ai propri fornitori.

Le **attività economiche escluse** da **ILCC** sono quelle aventi finalità **sanitarie, finanziarie, sociali, educative, sportive**, come, ad esempio, le seguenti:

- **attività sanitarie** alla persona, compreso il trasporto di feriti e disabili;
- attività effettuate nel settore del **mercato monetario, dei capitali, assicurativo**;
- attività di **aiuto e assistenza sociale**;
- attività effettuate nell'ambito dell'educazione, della **formazione e della ricerca**;
- attività di **servizi culturali e di servizi sportivi**;
- attività relative ai **giochi**.

**Responsabili del versamento** dell'ILCC al comune di Campione d'Italia sono gli **imprenditori** e gli **esercenti arti e professioni** che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi a Campione d'Italia nei confronti di **consumatori finali**: in altri termini, l'imposta è **addebitata** a questi ultimi insieme al corrispettivo dei beni e dei servizi, ma viene **riversata** al Comune dagli operatori economici.

Nell'ipotesi di **importazioni** di beni a Campione d'Italia per il consumo finale, l'ILCC deve essere versata direttamente dai **consumatori finali**.

Le **aliquote** dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia corrispondono a quelle

previste per l'**Iva svizzera** (inferiori a quelle dell'Iva italiana):

- **3,7%** per pernottamenti in albergo, colazione inclusa;
- **2,5%** per generi alimentari, libri, giornali, medicinali, altri beni di uso quotidiano;
- **7,7%** in tutti gli altri casi.

**L' imposta locale sul consumo di Campione d'Italia** opera con riferimento agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi, nonché alle importazioni, effettuate **a partire dal 1° gennaio 2020**. Per le operazioni effettuate nel corso del primo semestre del 2020, **l'imposta sarà esigibile non prima di luglio 2020**.

## DICHIARAZIONI

### ***Il coniuge a carico nel modello dichiarativo***

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

### **I REDDITI ESTERI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Sono considerati **familiari fiscalmente a carico** i **membri della famiglia**, siano essi **coniuge, figli e altri familiari**, che, nel periodo d'imposta di riferimento, hanno posseduto un **reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili**.

Tale limite di importo è aumentato, a decorrere dal periodo d'imposta 2019, a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

Con riferimento al **coniuge, marito, moglie o parti di un un'unione civile**, purché **non legalmente ed effettivamente separato, anche residente all'estero**, devono essere indicati:

- il **codice fiscale**;
- il **numero dei mesi a carico**.

Il codice fiscale deve essere sempre indicato, **anche se il coniuge non è fiscalmente a carico**.

Il numero dei mesi dipendono da eventuali **variazioni avvenute nel periodo d'imposta**. In particolare:

- **matrimonio**;
- **decesso**;
- **separazione legale ed effettiva**;
- **scioglimento del matrimonio**;
- **annullamento del matrimonio**;
- **cessazione degli effetti civili del matrimonio**.

Nell'ipotesi di **variazione**, occorre indicare il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico.

Per esempio, nell'ipotesi di **matrimonio contratto in data 13 giugno 2019**, i mesi da indicare

sono sette.

Si evidenzia, infine, che il **coniuge**, se **legalmente ed effettivamente separato**, può rientrare nel novero degli **“altri familiari”** da indicare a carico, fermo restando il limite reddituale. Se poi subentra il **divorzio**, l'**ex coniuge non può mai essere considerato a carico**.


L'importo della **detrazione** dipende dalla **misura del reddito percepito dal contribuente dichiarante**. In particolare:

- per un **reddito non superiore a 15.000 euro**, l'importo della detrazione deve essere determinato applicando la seguente formula  $800 - (110 \times \text{reddito complessivo})/15.000$ ;
- per un **reddito compreso tra 15.001 e 29.000 euro**, l'importo della detrazione è pari a 690 euro;
- per un **reddito compreso tra 29.001 e 29.200 euro**, l'importo della detrazione è pari a 700 euro;
- per un **reddito compreso tra 29.201 e 34.700 euro**, l'importo della detrazione è pari a 710 euro;
- per un **reddito compreso tra 34.701 e 35.000 euro**, l'importo della detrazione è pari a 720 euro;
- per un **reddito compreso tra 35.001 e 35.200 euro**, l'importo della detrazione è pari a 700 euro;
- per un **reddito compreso tra 35.201 e 40.000 euro**, l'importo della detrazione è pari a 690 euro;
- per un **reddito compreso tra 40.001 e 80.000 euro**, l'importo della detrazione deve essere determinato applicando la seguente formula  $690 \times (80.000 - \text{reddito complessivo})/40.000$ ;
- per un **reddito superiore a 80.000 euro**, l'importo della detrazione è pari a zero.

## HOSPITALITY

### **La gestione dei corrispettivi non riscossi e la fattura all'agenzia di viaggi o al committente**

di Leonardo Pietrobon



Scopri  
**TEAMSYSTEM HOSPITALITY**  
Il software di gestione alberghiera più innovativo del mercato

CLICK

Secondo quanto stabilito **dall'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015** le prestazioni di servizi e le cessioni di beni per le quali non è stato riscosso il corrispettivo devono essere certificate mediante il rilascio del documento commerciale, creando una problematica di disallineamento tra i corrispettivi telematici, le fatture elettroniche e i dati comunicati con la LIPE, in quanto i dati comunicati con l'invio dei corrispettivi sono duplicati con i dati comunicati mediante l'invio della fattura elettronica.

Tale "anomalia" riguarda anche le strutture alberghiere nelle ipotesi in cui ad esempio:

1. il soggiorno è pagato **dall'agenzia di viaggi**, con la quale è stata stipulata la convenzione;
2. il soggiorno è a carico di un **soggetto differente rispetto alla persona che ha pernottato**.

Entrambe le ipotesi di cui sopra – lett. a) e b) – sono riconducibili alle ipotesi dei corrispettivi non incassati, per i quali la struttura alberghiera rilascia comunque alla persona che ha pernottato un documento commerciale (non incassato), al quale seguirà l'emissione della fattura rispettivamente all'agenzia di viaggio e al committente.

[\*\*CONTINUA A LEGGERE\*\*](#)